

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 116/85 della Commissione, del 17 gennaio 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 117/85 della Commissione, del 17 gennaio 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 118/85 della Commissione, del 17 gennaio 1985, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 5
- Regolamento (CEE) n. 119/85 della Commissione, del 17 gennaio 1985, che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio 8
- Regolamento (CEE) n. 120/85 della Commissione, del 17 gennaio 1985, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova 10
- Regolamento (CEE) n. 121/85 della Commissione, del 17 gennaio 1985, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato 12
- Regolamento (CEE) n. 122/85 della Commissione, del 17 gennaio 1985, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame 14
- ★ **Regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione, del 12 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela 16**
- Regolamento (CEE) n. 124/85 della Commissione, del 17 gennaio 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 25
- Regolamento (CEE) n. 125/85 della Commissione, del 16 gennaio 1985, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento 27

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 126/85 della Commissione, del 16 gennaio 1985, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79	28
Regolamento (CEE) n. 127/85 della Commissione, del 16 gennaio 1985, che modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81	29
Regolamento (CEE) n. 128/85 della Commissione, del 16 gennaio 1985, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento	33
Regolamento (CEE) n. 129/85 della Commissione, del 16 gennaio 1985, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3305/84	39
★ Regolamento (CEE) n. 130/85 della Commissione, del 17 gennaio 1985, che rettifica il regolamento (CEE) n. 80/85 che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/82 recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di uve secche	44
Regolamento (CEE) n. 131/85 della Commissione, del 17 gennaio 1985, recante sospensione della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari	45
Regolamento (CEE) n. 132/85 della Commissione, del 17 gennaio 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	46
Regolamento (CEE) n. 133/85 della Commissione, del 17 gennaio 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	50
Regolamento (CEE) n. 134/85 della Commissione, del 17 gennaio 1985, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	52
Regolamento (CEE) n. 135/85 della Commissione, del 17 gennaio 1985, che proroga per la seconda volta la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il frumento tenero	54

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 116/85 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1985

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3131/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto

dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 gennaio 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3131/84 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 293 del 10. 11. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 gennaio 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	57,41
10.01 B II	Frumento duro	103,14 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	64,99 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	76,65
10.04	Avena	51,39
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	61,11 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	27,23 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	66,28 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽⁷⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	95,57
11.01 B	Farine di segala	105,40
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	174,44
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	101,66

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 117/85 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1985

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2222/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 gennaio 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 gennaio 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		1	2	3	4
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	2,45	2,45	1,43
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,55	0,55	2,86
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	4,05	4,05	4,05
10.07 C	Sorgo	0	2,26	2,26	2,26
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	3,43	3,43	2,01

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		1	2	3	4	5
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	4,36	4,36	2,55	2,55
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	3,26	3,26	1,90	1,90
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 118/85 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1985

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 663/84⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 663/84, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1112/84⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 664/84⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹⁰⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978⁽¹¹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23

novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 14 e 15 gennaio 1985 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8% del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 16. 3. 1984, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 del 25. 4. 1984, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 73 del 16. 3. 1984, pag. 11.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	56,00 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	62,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	60,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	70,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	95,00 ⁽³⁾

(¹) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per la Spagna e il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia : di 11,48 ECU/100 kg (^{*}) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria e il Marocco : 12,69 ECU/100 kg (^{*}) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per la Tunisia : di 12,69 ECU/100 kg (^{*}) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(^{*}) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

(²) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(³) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	13,64
07.03 A II	13,64
15.17 B I a)	31,00
15.17 B I b)	49,60
23.04 A II	4,80

REGOLAMENTO (CEE) N. 119/85 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 1985
che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3643/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda ad disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma dei regolamenti nn. 54/65/CEE⁽⁵⁾, 183/66/CEE⁽⁶⁾, 765/67/CEE⁽⁷⁾, (CEE) n.

59/70⁽⁸⁾ e (CEE) n. 2164/72⁽⁹⁾, i prelievi all'importazione di uova in guscio di volatili da cortile originarie e in provenienza da Polonia, Repubblica del Sudafrica, Australia, Romania o Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare per quanto concerne i prodotti importati in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento n. 163/67/CEE;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2771/75 risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 364 del 19. 12. 1981, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. 59 dell'8. 4. 1965, pag. 848/65.

⁽⁶⁾ GU n. 211 del 19. 11. 1966, pag. 3602/66.

⁽⁷⁾ GU n. 260 del 27. 10. 1967, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1970, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

ALLEGATO

Importi supplementari per determinati prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2771/75

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Designazione dell'importazione
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non : A. Uova in guscio, fresche o conservate : I. Uova di volatili da cortile : b) altre	ECU/100 kg	Tutte le importazioni (a)
		10,00	

(a) L'importo supplementare non si applica ai prodotti importati in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento n. 163/67/CEE.

REGOLAMENTO (CEE) N. 120/85 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 1985
che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3643/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 990/69⁽⁵⁾, i prelievi all'importazione di uova sgusciate e di giallo d'uova originarie e in provenienza dall'Austria, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75 risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 364 del 19. 12. 1981, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 121/85 DELLA COMMISSIONE**del 17 gennaio 1985****che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,considerando che, nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato « prezzo d'offerta », scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1527/73⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 565/68⁽⁵⁾, i prelievi all'importazione di galli, galline, polli, anatre e oche macellati, originari e in prove-

nienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2261/69⁽⁶⁾, i prelievi all'importazione di anatre e oche macellate, originarie e in provenienza dalla Romania, non sono aumentati di un importo supplementare;considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2474/70⁽⁷⁾, i prelievi all'importazione di tacchini macellati originari e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2164/72⁽⁸⁾, i prelievi all'importazione di polli e oche macellati originari e in provenienza dalla Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7.⁽⁶⁾ GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.⁽⁷⁾ GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13.⁽⁸⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

ALLEGATO

Importi supplementari per il pollame vivo, per il pollame macellato e per le metà o quarti di pollame

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Designazione dell'importazione
02.02	<p>Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :</p> <p>A. Volatili interi :</p> <p> I. Galli, galline e polli :</p> <p> a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »</p> <p> b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »</p> <p> c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »</p> <p> II. Anatre :</p> <p> a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »</p> <p> b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »</p> <p> c) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % »</p> <p> IV. Tacchini :</p> <p> a) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe ma con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « tacchini 80 % »</p> <p> b) presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « tacchini 73 % »</p> <p>B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) :</p> <p> II. non disossate :</p> <p> a) Metà o quarti :</p> <p> 1. di galli, galline e polli</p> <p> 2. di anatre</p>	<p>20,00</p> <p>20,00</p> <p>20,00</p> <p>17,00</p> <p>17,00</p> <p>17,00</p> <p>10,00</p> <p>10,00</p> <p>20,00</p> <p>17,00</p>	<p>origine : Jugoslavia</p> <p>origine : Jugoslavia</p> <p>origine : Jugoslavia</p> <p>origine : Ungheria</p> <p>origine : Ungheria</p> <p>origine : Ungheria</p> <p>origine : Ungheria</p> <p>origine : Ungheria</p> <p>origine : Ungheria</p> <p>origine : Jugoslavia</p> <p>origine : Ungheria</p>

REGOLAMENTO (CEE) N. 122/85 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 1985
che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti nel settore del pollame ad eccezione del pollame macellato e delle metà o quarti di pollame, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 123/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1984

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi e pratiche concordate⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia,

dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento⁽²⁾,

dopo aver consultato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue :

(1) In forza dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione è competente per applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, a determinate categorie di accordi bilaterali che rientrano nella previsione dell'articolo 85, paragrafo 1, in base ai quali un contraente si impegna nei riguardi dell'altro a fornire certi prodotti soltanto ad esso, ai fini della rivendita all'interno di un determinato territorio del mercato comune. L'esperienza acquisita dopo la decisione 75/73/CEE della Commissione⁽³⁾ e i numerosi accordi per la distribuzione ed il servizio assistenza conclusi nel settore degli autoveicoli che sono stati notificati alla Commissione ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento n. 17/62 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2821/71⁽⁵⁾, consentono di definire una categoria di accordi per i quali le condizioni del regolamento n. 19/65/CEE possono essere considerate soddisfatte. Trattasi degli accordi di durata determinata o indeterminata con i quali il contraente fornitore (il fornitore) conferisce al contraente rivenditore (il distributore) l'incarico di promuovere la distribuzione di determinati prodotti del

settore degli autoveicoli (i prodotti contrattuali) ed il relativo servizio assistenza a clienti in un territorio determinato (il territorio contrattuale) e con i quali il fornitore si impegna nei confronti del distributore a fornire, ai fini della rivendita, prodotti contrattuali nel territorio contrattuale soltanto al distributore o, oltre a quest'ultimo, soltanto a un numero determinato di imprese. Per l'applicazione del presente regolamento l'articolo 13 definisce una serie di termini.

(2) Se gli impegni contemplati agli articoli 1, 2 e 3 hanno generalmente per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune e sono generalmente atti a pregiudicare il commercio tra Stati membri, il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato può, nondimeno, essere dichiarato inapplicabile ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 — anche se solo a condizioni limitative — a tali obblighi.

(3) L'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato agli accordi di distribuzione e di assistenza alla clientela stipulati nel settore automobilistico deriva in particolare dal fatto che le restrizioni della concorrenza e gli obblighi convenuti nel quadro del sistema di distribuzione di un costruttore, e menzionati agli articoli da 1 a 4 del presente regolamento, sono generalmente stipulati in forma identica o analoga nell'insieme del mercato comune. I costruttori di automobili penetrano in tutto il mercato comune o in parti sostanziali di esso per mezzo di accordi che comportano restrizioni della concorrenza analoghe e pregiudicano in questo modo la distribuzione e l'assistenza alla clientela all'interno degli Stati membri, ma anche il commercio tra questi ultimi.

(4) Le clausole in materia di distribuzione esclusiva e selettiva possono essere considerate razionali ed indispensabili nel settore degli autoveicoli, in quanto si tratta di beni mobili di consumo durevoli, che richiedono ad intervalli regolari, ma anche in momenti imprevedibili e in luoghi variabili, un servizio di manutenzione e riparazione. I costruttori di autoveicoli cooperano con i distributori e le officine selezionate al fine di assicurare un particolare servizio di assistenza

⁽¹⁾ GU n. 36 del 6. 3. 1965, pag. 533/65.

⁽²⁾ GU n. C 165 del 24. 6. 1983, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 29 del 3. 2. 1975, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 49.

alla clientela, adeguato al prodotto. Una tale cooperazione, non fosse che per motivi di capacità e di efficienza, non può essere estesa ad un numero illimitato di distributori ed officine. La combinazione del servizio di assistenza alla clientela con la distribuzione deve essere considerata più economica di una separazione dell'organizzazione di vendita degli autoveicoli nuovi da un lato, e del servizio assistenza alla clientela dall'altro, ivi compresa la vendita di pezzi di ricambio, tanto più che la consegna dell'autoveicolo nuovo venduto all'utilizzatore deve essere preceduta da un controllo tecnico, conforme alle direttive del costruttore, effettuato dall'impresa della rete di distribuzione.

- (5) Tuttavia il vincolo della rete distributiva autorizzata non è sempre indispensabile per assicurare una commercializzazione redditizia. Le deroghe all'esenzione prevedono che non può essere vietata la fornitura dei prodotti dall'accordo a rivenditori

— che appartengono alla stessa rete di distribuzione (articolo 3, punto 10, lettera a), oppure

— che acquistano pezzi di ricambio per utilizzarli in lavori di riparazione o manutenzione (articolo 3, punto 10, lettera b).

Le disposizioni prese dal costruttore e dalle società della sua rete per proteggere il proprio sistema di distribuzione selettiva sono compatibili con l'esenzione concessa dal presente regolamento; questo si applica in particolare all'impegno del distributore di vendere veicoli a distributori finali che ricorrono ai servizi di un intermediario soltanto se essi hanno conferito mandato a tal fine all'intermediario (articolo 3, punto 11).

- (6) I grossisti non appartenenti alla rete di distribuzione devono poter essere esclusi dalla rivendita di pezzi provenienti dal costruttore. Se non vi fosse il vincolo della rete distributiva autorizzata, non sarebbe probabilmente possibile mantenere in funzione il sistema distributivo, favorevole per il consumatore, che consente di disporre rapidamente dell'intera gamma di pezzi di ricambio prevista dal programma, compresi i pezzi meno richiesti.

- (7) Il divieto di concorrenza e l'esclusività di marca limitata a certa attività commerciale possono essere in linea di massima esentati poiché

contribuiscono a far sì che le imprese della rete di distribuzione si concentrino sui prodotti forniti dal costruttore o con il suo consenso, e assicurino in tal modo una distribuzione e un'assistenza alla clientela adeguate alle caratteristiche specifiche dell'autoveicolo (articolo 3, punto 3). Tali obblighi inducono il distributore a dedicarsi più intensamente alla vendita dei prodotti contrattuali e al relativo servizio di assistenza alla clientela e favoriscono quindi anche la concorrenza fra tali prodotti e nei confronti di prodotti concorrenti.

- (8) Tuttavia i divieti di concorrenza non possono essere sempre ritenuti indispensabili per una distribuzione efficiente. I distributori devono avere la possibilità di acquistare da terzi, di utilizzare e di rivendere pezzi della stessa quantità di quelli offerti dal fornitore, ossia pezzi che provengono ad esempio da identica produzione di un subfornitore del costruttore dell'autoveicolo. Essi devono essere inoltre liberi di scegliere i pezzi da utilizzare sugli autoveicoli della gamma contrattuale che non solo raggiungono il livello qualitativo richiesto, ma lo superano. Tale delimitazione del divieto di concorrenza tiene conto delle esigenze sia della sicurezza degli autoveicoli sia del mantenimento di una concorrenza effettiva (articolo 3, punto 4, e articolo 4, paragrafo 1, punti 6 e 7).

- (9) Le restrizioni imposte alle attività del distributore al di fuori del territorio contrattuale lo stimolano a concentrare la sua attività di distribuzione e di assistenza alla clientela in una zona definita e controllabile, a migliorare la propria conoscenza del mercato e delle esigenze dei consumatori e ad orientare la propria offerta in funzione della domanda (articolo 3, punti 8 e 9); d'altra parte, la domanda dei prodotti della gamma contrattuale deve restare mobile e non subire limitazioni territoriali. I distributori devono poter soddisfare non solo la domanda di tali prodotti nella zona contrattuale, ma anche quella di persone e imprese stabilite in altri territori del mercato comune. Al distributore non deve essere impedito di utilizzare mezzi pubblicitari coi quali si indirizza a utilizzatori nel territorio convenuto ma che hanno anche una incidenza sopraregionale, dato che tale pubblicità non pregiudica l'obbligo di promuovere essenzialmente le vendite nella zona contrattuale.

- (10) Esiste un nesso materiale tra gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e quelli previsti dagli articoli 1, 2 e 3 e i primi incidono sugli effetti restrittivi della concorrenza dei secondi. Tali obblighi possono, se sono colpiti in un caso concreto dal divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, essere del pari esentati a causa di tale nesso materiale con uno o più degli obblighi esentati dagli articoli 1, 2 e 3 (articolo 4, paragrafo 2).
- (11) Conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 19/65/CEE, occorre precisare le condizioni che devono ricorrere perché la dichiarazione di esenzione prevista dal presente regolamento possa produrre i suoi effetti.
- (12) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, punto 1, lettere a) e b), l'esenzione è subordinata alla condizione che le imprese della rete di distribuzione prestino il servizio di garanzia, il servizio di assistenza gratuita, e quello dovuto in occasione di operazioni di revisione di autoveicoli difettosi, nella misura minima prevista dal costruttore, e ciò a prescindere dal luogo in cui l'autoveicolo sia stato acquistato nel mercato comune. Tali disposizioni mirano ad impedire che sia pregiudicata la libertà dell'utilizzatore di acquistare in qualsiasi parte del mercato comune.
- (13) L'articolo 5, paragrafo 1, punto 2, lettera a), mira a permettere al costruttore di costituire un sistema di distribuzione coordinato e a non pregiudicare l'instaurarsi di un rapporto di fiducia fra distributori e subagenti. A tal fine il fornitore deve potersi riservare il diritto di approvare la designazione di subagenti ad opera del distributore, ma non di respingerla arbitrariamente.
- (14) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, punto 2, lettera b), il fornitore deve evitare di imporre condizioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, che discriminino o ostacolino ingiustamente un distributore della rete.
- (15) L'articolo 5, paragrafo 1, punto 2, lettera c), mira a frenare la concentrazione della domanda del distributore presso il fornitore che sia determinata dalla concessione di sconti cumulativi. Questa disposizione mira a salvaguardare la posizione dei fornitori di pezzi di ricambio per autoveicoli che non offrono una gamma di prodotti così vasta come quella del costruttore.
- (16) L'articolo 5, paragrafo 1, punto 2, lettera d), subordina l'esenzione alla condizione che il distributore possa ordinare presso il fornitore autovetture fabbricate in grandi serie, destinate ad utilizzatori finali nel mercato comune, nell'esecuzione richiesta nel luogo del loro domicilio o dell'immatricolazione, quando il costruttore offra del pari in tale luogo un modello corrispondente alla gamma del distributore contemplata dall'accordo, tramite imprese locali della rete distributiva (articolo 13, punto 10). Questa disposizione previene il rischio che il costruttore o imprese della rete distributiva si servano della diversità del prodotto fra le varie parti del mercato comune come pretesto per compartimentare il mercato.
- (17) L'articolo 5, paragrafo 2, subordina l'esenzione del divieto di concorrenza e dell'esclusività di marca ad altre condizioni minime intese ad impedire che a causa di tali divieti il distributore venga a trovarsi in una situazione di eccessiva dipendenza economica dal fornitore e rinunci a priori ad azioni concorrenziali che di per sé potrebbe intraprendere, poiché sarebbero contrarie agli interessi del costruttore o di altre imprese della rete distributiva.
- (18) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, punto 1, lettera a), il distributore può opporsi in casi eccezionali all'applicazione di clausole troppo onerose, imposte in base all'articolo 3, punti 3 o 5.
- (19) Il fornitore deve potersi riservare il diritto di designare altre imprese per la distribuzione e il servizio assistenza nel territorio contrattuale o di modificare quest'ultimo, ma unicamente qualora dimostri l'esistenza di motivi particolari (articolo 5, paragrafo 2, punto 1, lettera b), e paragrafo 3). Ciò si applica ad esempio, quando vi è ragione di temere che, in caso contrario, la distribuzione ed il servizio assistenza dei prodotti contrattuali siano pregiudicati in modo importante.
- (20) L'articolo 5, paragrafo 2, punti 2 e 3, fissa, per la durata e la risoluzione degli accordi in materia di distribuzione e servizio assistenza, requisiti minimi per l'esenzione, poiché a causa della clausola di non concorrenza o di una esclusività di marca unitamente con gli investimenti del distributore per migliorare la struttura della distribuzione e del servizio assistenza dei prodotti contrattuali, la dipendenza del distributore dal fornitore aumenta considerevolmente in caso di accordi conclusi a breve termine o risolvibili a breve termine.

- (21) Conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 19/65/CEE, affinché la dichiarazione di inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato ai sensi del presente regolamento possa produrre i suoi effetti, occorre precisare le restrizioni o le clausole che non possono figurare negli accordi di distribuzione.
- (22) A motivo delle importanti distorsioni della concorrenza che essi comportano, gli accordi in base ai quali un costruttore di autoveicoli affida la distribuzione dei suoi prodotti ad un altro costruttore devono essere esclusi dal beneficio dell'esenzione per categoria prevista dal presente regolamento (articolo 6, punto 1).
- (23) Le clausole dei prezzi minimi e l'obbligo di non superare determinate percentuali di sconto sono esclusi dall'esenzione ai sensi del presente regolamento (articolo 6, punto 2).
- (24) L'esenzione non si applica qualora i contraenti stipulino, in relazione a prodotti contemplati dal presente regolamento, obblighi che sarebbero esentabili a norma dei regolamenti (CEE) n. 1983/83 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 1984/83 ⁽²⁾ della Commissione relativi rispettivamente all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva e di acquisto esclusivo nella combinazione di obblighi ivi esentata, ma la cui portata eccede quella degli impegni esonerati ai sensi del presente regolamento (articolo 6, punto 3).
- (25) Gli accordi di distribuzione ed assistenza alla clientela possono beneficiare, qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 5 e 6, dell'esenzione sempreché l'applicazione delle obbligazioni previste agli articoli da 1 a 4 del presente regolamento migliori la distribuzione e l'assistenza per gli utilizzatori e sempreché sussista nel mercato comune una concorrenza effettiva tanto fra le reti di distribuzione dei costruttori che, in una certa misura, all'interno di queste. Si può attualmente presumere che per le categorie di prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento negli scambi fra gli Stati membri sussistono tutte le condizioni di un'effettiva concorrenza in modo tale che i consumatori europei possono trarre in generale beneficio da tale concorrenza.
- (26) Gli articoli 7, 8 e 9 concernenti l'efficacia retroattiva dell'esenzione, si basano sugli articoli 3 e 4 del regolamento n. 19/65/CEE e sugli articoli da 4 a 7 del regolamento n. 17. L'articolo 10 concretizza il potere conferito alla Commissione dall'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE di revocare, in un caso concreto, il beneficio dell'esenzione o di modificarne la portata, ed enumera, a titolo esemplificativo, una serie di categorie di casi rilevanti.
- (27) In ragione della considerevole portata del presente regolamento per gli interessati, è opportuno fissarne l'entrata in vigore al 1° luglio 1985. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 19/65/CEE, l'esenzione può avere una durata limitata. Un periodo fino al 30 giugno 1995 può considerarsi ragionevole in quanto la pianificazione globale delle reti distributive nel settore degli autoveicoli deve essere predisposta con anni di anticipo.
- (28) Gli accordi che soddisfano alle condizioni richieste dal presente regolamento non devono essere notificati.
- (29) Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83 e del regolamento (CEE) n. 3604/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, sull'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di specializzazione ⁽³⁾, nonché il diritto di chiedere alla Commissione una decisione in un caso concreto, in forza del regolamento n. 17 del Consiglio. Esso non osta alle leggi e alle misure amministrative degli Stati membri con le quali questi ultimi, a causa di particolari circostanze, vietano impegni anticoncorrenziali figuranti in un accordo esentato dal presente regolamento o rifiutano loro la protezione giuridica. Ciò non può tuttavia mettere in questione il primato del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, alle condizioni stabilite dal presente regolamento agli accordi ai quali partecipano solo due imprese e nei quali un contraente s'impegna nei confronti dell'altro a fornire, all'interno di un territorio definito del mercato comune

1. soltanto a quest'ultimo, o
2. soltanto a quest'ultimo e ad un numero determinato di imprese della rete distributiva,

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 33.

ai fini della rivendita, autoveicoli a tre o più ruote per l'utilizzazione sulla via pubblica, nonché, in rapporto con questi, i loro pezzi di ricambio.

Articolo 2

L'esenzione accordata ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato si applica egualmente quando l'impegno di cui all'articolo 1 è legato all'impegno con il quale il fornitore si obbliga a non vendere prodotti contrattuali ad utilizzatori finali nel territorio contrattuale e a non prestare il relativo servizio assistenza.

Articolo 3

L'esenzione accordata ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato si applica egualmente quando l'impegno di cui all'articolo 1 è legato all'impegno con il quale il distributore si obbliga:

1. a non modificare i prodotti contrattuali o prodotti corrispondenti senza il consenso del fornitore, salvo se la modifica è oggetto di un ordine di un utilizzatore finale e riguarda un autoveicolo determinato della gamma contrattuale, che l'utilizzatore ha acquistato;
2. a non fabbricare prodotti concorrenti dei prodotti contrattuali;
3. a non vendere autoveicoli nuovi concorrenti dei prodotti contrattuali e a non vendere, in locali commerciali nei quali sono venduti prodotti contrattuali, autoveicoli nuovi offerti da persone diverse dal costruttore;
4. a non vendere pezzi di ricambio che siano concorrenti di quelli contrattuali e non possiedano lo stesso livello qualitativo, e a non utilizzarli per la riparazione o la manutenzione di prodotti contrattuali o di prodotti corrispondenti;
5. a non stipulare con terzi accordi per la distribuzione ed il servizio assistenza per prodotti concorrenti dei prodotti contrattuali;
6. a non stipulare, senza il consenso del fornitore, con imprese che esercitano la loro attività nel territorio contrattuale, accordi per la distribuzione ed il servizio assistenza per prodotti contrattuali e prodotti corrispondenti né modificare o risolvere accordi di questo tipo senza il consenso del fornitore;
7. a imporre alle imprese con le quali ha concluso gli accordi previsti al punto 6 degli impegni della stessa natura di quelli che egli ha assunto verso il fornitore, che corrispondono a quelli di cui agli articoli da 1 a 4 e che sono conformi agli articoli 5 e 6;
8. al di fuori del territorio contrattuale
 - a) a non mantenere succursali o depositi per la distribuzione di prodotti contrattuali e di prodotti corrispondenti;
 - b) a non ricercare clienti per i prodotti contrattuali e prodotti corrispondenti;
9. a non affidare a terzi la distribuzione di prodotti contrattuali e di prodotti corrispondenti ed il relativo servizio assistenza, al di fuori del territorio contrattuale;
10. a non fornire ad un rivenditore:
 - a) prodotti contrattuali e prodotti corrispondenti, salvo se il rivenditore è un'impresa della rete distributiva, o
 - b) pezzi di ricambio della gamma contrattuale, salvo se il rivenditore li utilizza per la riparazione o la manutenzione di un autoveicolo;
11. a vendere autoveicoli della gamma contrattuale o prodotti corrispondenti ad utilizzatori finali che si avvalgono dei servizi di un intermediario, soltanto se detti utilizzatori abbiano preliminarmente conferito mandato scritto all'intermediario ad acquistare e, in caso di consegna a quest'ultimo, a ritirare un autoveicolo determinato;
12. a rispettare anche dopo la scadenza dell'accordo, ma al massimo per un anno, gli obblighi di cui ai punti 1 e da 6 a 11.

Articolo 4

1. All'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 non osta l'obbligo del distributore:
 1. di osservare determinate condizioni minime nella distribuzione e nel servizio di assistenza alla clientela in materia di:
 - a) attrezzature aziendali e impianti tecnici per l'assistenza alla clientela,
 - b) preparazione specializzata e tecnica del personale,
 - c) pubblicità,
 - d) accettazione, custodia e consegna di prodotti contrattuali e di prodotti corrispondenti e relativo servizio assistenza alla clientela,
 - e) riparazione e manutenzione dei prodotti contrattuali e dei prodotti corrispondenti, in particolare per quanto riguarda il funzionamento sicuro ed affidabile;
 2. di ordinare al fornitore prodotti contrattuali solo a determinate date o nel corso di determinati periodi, sempreché gli intervalli tra le ordinazioni non superino tre mesi;

3. di cercare di vendere nel territorio contrattuale, nel corso di periodi determinati, un numero minimo di prodotti contrattuali deciso dal fornitore in base a stime previsionali delle vendite del distributore qualora le parti non si siano accordate in merito ;
4. di detenere una scorta di prodotti contrattuali di cui il fornitore stabilisce il livello in base a stime previsionali delle vendite del distributore di questi prodotti in un periodo determinato all'interno del territorio contrattuale, qualora le parti non si siano accordate in merito ;
5. di detenere determinati veicoli della gamma contrattuale per dimostrazioni, o quanto meno un numero determinato degli stessi deciso dal fornitore in base a stime previsionali delle vendite del distributore dei veicoli della gamma contemplata dall'accordo qualora le parti non si siano accordate in merito ;
6. di prestare, per i prodotti contrattuali o per prodotti corrispondenti, la garanzia, il servizio assistenza gratuita ed il servizio dovuto in caso di operazioni di revisione di autoveicoli difettosi ;
7. di utilizzare, nell'ambito della garanzia del servizio gratuito e delle operazioni di richiamo, per prodotti contrattuali o prodotti corrispondenti, unicamente pezzi di ricambio della gamma contemplata dall'accordo o prodotti corrispondenti ;
8. di informare in generale gli utilizzatori finali qualora utilizzi anche pezzi di ricambio di terzi per la riparazione o la manutenzione di prodotti contrattuali o di prodotti corrispondenti ;
9. di informare gli utilizzatori finali qualora, per la riparazione o la manutenzione di prodotti contrattuali o di prodotti corrispondenti, abbia utilizzato pezzi di terzi, nonostante la disponibilità di pezzi della gamma contemplata dall'accordo, o di pezzi corrispondenti, provvisti di un marchio del costruttore.

2. L'esenzione accordata ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato si applica egualmente quando l'impegno di cui all'articolo 1 è legato ad impegni indicati al paragrafo 1 nei casi in cui questi siano soggetti, in un caso concreto, al divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1.

Articolo 5

1. Gli articoli 1, 2 e 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, si applicano a condizione :

1. che il distributore si impegni
 - a) a prestare, per gli autoveicoli della gamma contrattuale o ad essa corrispondenti, venduti da un'altra impresa della rete distributiva nel mercato comune, la garanzia ed il servizio assi-

stenza gratuito, nonché il servizio in caso di operazioni di revisione di autoveicoli difettosi, in misura pari almeno all'obbligo cui è tenuto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 6, ma che non deve tuttavia eccedere quello imposto all'impresa venditrice della rete distributiva o assunto dal costruttore venditore ;

- b) ad imporre alle imprese che esercitano la loro attività all'interno del territorio contrattuale, con le quali egli abbia stipulato accordi di distribuzione e di assistenza alla clientela, di cui all'articolo 3, punto 6, l'obbligo di prestare la garanzia ed il servizio assistenza gratuito, nonché il servizio in caso di operazioni di revisione di autoveicoli difettosi, in misura almeno pari a quella cui egli è tenuto ;

2. che il fornitore

- a) non rifiuti il proprio assenso, senza valido motivo, alla conclusione, alla modifica o alla cessazione di subcontratti di cui all'articolo 3, punto 6 ;
- b) non applichi, in relazione ad obblighi dei distributori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, condizioni minime e criteri per le stime previsionali in modo tale che il distributore subisca un trattamento iniquo o, senza giustificazioni obiettive, discriminatorio ;
- c) proceda, in un sistema di sconti ed abbuoni, al computo delle quantità cumulate o dei fatturati per i prodotti che nel corso di periodi determinati il distributore ha acquistato presso di lui o presso imprese ad esso collegate, distinguendo almeno fra gli acquisti
 - di autoveicoli della gamma contrattuale,
 - di pezzi di ricambio della gamma contemplata dall'accordo, per i quali il distributore dipende dall'offerta di imprese appartenenti alla rete distributiva, e
 - di altri prodotti ;
- d) fornisca al distributore, per l'esecuzione di un contratto di vendita da questi stipulato con un utilizzatore finale, un'autovettura corrispondente ad un modello della gamma contemplata dall'accordo, quando tale autovettura sia offerta dal costruttore, o con il suo consenso, nello Stato membro in cui l'autoveicolo deve essere immatricolato.

2. Qualora il distributore abbia assunto gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per migliorare la struttura della distribuzione del servizio assistenza, l'esenzione dell'articolo 3, punti 3 e 5, si applica agli impegni di non vendere autoveicoli nuovi diversi da quelli della gamma contrattuale e di non concludere per essi accordi di distribuzione e di assistenza alla clientela, a condizione

1. che le parti

- a) si accordino che il fornitore consenta di esonerare il distributore dagli obblighi di cui all'articolo 3, punti 3 e 5, se il distributore dimostra l'esistenza di giustificati motivi;
- b) ammettano a vantaggio del fornitore la possibilità di concludere accordi per la distribuzione e l'assistenza dei prodotti contrattuali con altre imprese determinate operanti nel territorio contrattuale, o di modificare il territorio contrattuale solamente nel caso in cui il fornitore dimostri l'esistenza di giustificati motivi;

2. che la durata dell'accordo sia di almeno quattro anni o che il preavviso per la normale risoluzione di un accordo concluso a tempo indeterminato sia di almeno un anno per entrambe le parti, a meno che

- il fornitore sia tenuto, per legge o in forza di una convenzione particolare, a pagare una congrua indennità in caso di cessazione dell'accordo, o
- si tratti dell'entrata di un distributore nella rete di distribuzione o della prima durata convenuta dell'accordo o della prima possibilità di risoluzione ordinaria;

3. che ciascun contraente s'impegni ad informare la controparte almeno sei mesi prima della cessazione dell'accordo, che non desidera prorogare un accordo concluso a tempo determinato.

3. Una parte può far valere motivi oggettivi determinati ai sensi del presente articolo, che saranno stati fissati in dettaglio alla conclusione dell'accordo, unicamente se essi sono applicati senza discriminazioni in casi simili a imprese della rete di distribuzione.

4. I requisiti per l'esenzione previsti nel presente articolo lasciano impregiudicato il diritto di un contraente ad esercitare il recesso straordinario dall'accordo.

Articolo 6

Gli articoli 1, 2, 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, non si applicano:

1. quando entrambi i contraenti o imprese ad essi collegate sono costruttori di autoveicoli, ovvero
2. quando il costruttore, il fornitore o un'altra impresa della rete di distribuzione obbliga il distributore a non praticare, nella rivendita dei prodotti contrattuali o dei prodotti corrispondenti, prezzi inferiori a

determinati minimi o sconti superiori a determinati massimi, ovvero

3. quando in relazione ad autoveicoli a tre o più ruote o ai loro pezzi di ricambio i contraenti stipulano accordi o decidono pratiche concordate ai quali i regolamenti (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83 hanno dichiarato l'articolo 85, paragrafo 1, inapplicabile in una misura che eccede quella del presente regolamento.

Articolo 7

1. Per gli accordi esistenti alla data del 13 marzo 1962 e notificati prima del 1° febbraio 1963, nonché per gli accordi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 1, del regolamento n. 17/62, notificati o no, la dichiarazione di inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato prevista nel presente regolamento produce effetti retroattivi dal momento in cui sono state soddisfatte le condizioni del presente regolamento.

2. Per tutti gli altri accordi notificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la dichiarazione di inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, prevista nel presente regolamento, produce effetti dal momento in cui sono state soddisfatte le condizioni del presente regolamento e comunque non prima della data della notifica.

Articolo 8

Se gli accordi esistenti alla data del 13 marzo 1962 e notificati prima del 1° febbraio 1963, o quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 1, del regolamento n. 17/62 che sono stati notificati prima del 1° gennaio 1967, vengono modificati anteriormente al 1° ottobre 1985 in modo da soddisfare alle condizioni previste dal presente regolamento, il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applica per il periodo anteriore alla modifica, purché tale modifica sia comunicata alla Commissione prima del 31 dicembre 1985. La comunicazione produce i suoi effetti dal momento in cui è ricevuta dalla Commissione. In caso di invio della comunicazione con lettera raccomandata, vale la data del timbro postale del luogo di spedizione.

Articolo 9

1. Agli accordi che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 85 del trattato in seguito all'adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca, si applicano gli articoli 7 e 8, con l'avvertenza che la data del 13 marzo 1962 è sostituita da quella del 1° gennaio 1973 e che le date del 1° febbraio 1963 e del 1° gennaio 1967 sono sostituite da quella del 1° luglio 1973.

2. Agli accordi che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 85 del trattato in seguito all'adesione della Grecia, si applicano gli articoli 7 e 8, con l'avvertenza che la data del 13 marzo 1962 è sostituita da quella del 1° gennaio 1981 e che le date del 1° febbraio 1963 e del 1° gennaio 1967 sono sostituite dalla data del 1° luglio 1981.

Articolo 10

Conformemente all'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione può ritirare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento se essa constata che, in un caso determinato, un accordo esentato in forza del presente regolamento ha comunque effetti che sono incompatibili con le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, e in particolare

1. quando prodotti contrattuali o prodotti corrispondenti non si trovino, nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in concorrenza con prodotti che per le loro caratteristiche, per l'uso cui sono destinati ed il loro prezzo sono considerati analoghi dall'utilizzatore;
2. quando il costruttore o un'impresa della rete distributiva impedisce in maniera continuata o sistematica, che va oltre l'esenzione accordata dal presente regolamento, a utilizzatori finali o ad altre imprese della rete di distribuzione di acquistare all'interno del mercato comune prodotti contrattuali o prodotti corrispondenti e di ottenere il relativo servizio assistenza;
3. quando per prodotti contrattuali e prodotti corrispondenti sono applicati in maniera continuata prezzi o condizioni che divergono sensibilmente fra Stati membri, e queste differenze sensibili sono dovuti essenzialmente ad impegni esentati dal presente regolamento;
4. quando, in accordi relativi alla fornitura al distributore di autovetture corrispondenti ad un modello della gamma contemplata dall'accordo, sono applicati prezzi o condizioni non obiettivamente giustificati e aventi per oggetto o per effetto una ompartitionamento di parti del mercato comune.

Articolo 11

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nel caso in cui gli impegni di cui agli articoli da 1 a 4 riguardino imprese che sono collegate ad un contraente.

Articolo 12

Le disposizioni del presente regolamento si applicano, per quanto di ragione, alle pratiche concordate del tipo di cui agli articoli da 1 a 4.

Articolo 13

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i seguenti termini sono definiti come segue:

1. « Accordi per la distribuzione e il servizio di assistenza alla clientela » sono accordi-quadro a tempo determinato o indeterminato stipulati fra due imprese, nei quali l'impresa che fornisce i prodotti incarica l'altra della distribuzione di tali prodotti e del relativo servizio assistenza.
2. « Contraenti » sono le imprese partecipanti ad un accordo ai sensi dell'articolo 1: l'impresa che fornisce prodotti contrattuali, « il fornitore », e l'impresa incaricata della distribuzione e del relativo servizio assistenza, « il distributore ».
3. « Territorio contrattuale » è il territorio delimitato del mercato comune al quale si riferisce l'obbligo di fornitura esclusiva ai sensi dell'articolo 1.
4. « Prodotti contrattuali » sono gli autoveicoli a tre o più ruote destinati ad essere utilizzati sulla via pubblica, nonché i loro pezzi di ricambio che formano oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 1.
5. La « gamma contrattuale » è costituita dall'insieme dei prodotti contrattuali.
6. « Pezzi di ricambio » sono pezzi che vengono montati in o sopra un autoveicolo per sostituirne delle parti componenti. Gli usi commerciali del settore interessato sono determinanti per delimitare altri pezzi e accessori.
7. « Costruttore » è l'impresa:
 - a) che costruisce o fa costruire autoveicoli della gamma contemplata dall'accordo, o
 - b) che è collegata ad imprese di cui alla lettera a).
8. « Imprese collegate » sono:
 - a) imprese nelle quali una dispone, direttamente o indirettamente
 - di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio dell'altra, o
 - di oltre la metà di diritti di voto dell'altra, o

- del potere di designare oltre la metà dei membri del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'altra impresa, o
 - del diritto di gestire gli affari dell'altra impresa;
- b) imprese nelle quali un'impresa terza dispone direttamente o indirettamente dei diritti e dei poteri di cui alla lettera a).
9. « Imprese della rete di distribuzione » sono, oltre ai contraenti, il costruttore e le imprese incaricate dal costruttore o con il di lui consenso, della distribuzione di prodotti contrattuali o di prodotti corrispondenti e del relativo servizio di assistenza alla clientela.
10. « Autovetture corrispondenti ad un modello della gamma contrattuale » sono autovetture
- che il costruttore fabbrica o monta in serie, e
 - la cui carrozzeria ha forma identica e il cui gruppo motore e tipo di motore sono identici

a quelli delle autovetture della gamma contrattuale.

Gli autoveicoli misti rientrano in tale definizione.

11. « Prodotti, autoveicoli o pezzi di ricambio corrispondenti » sono quelli dello stesso tipo della gamma contemplata dall'accordo, che sono distribuiti dal costruttore o con il suo consenso e formano oggetto di un accordo di distribuzione e di servizio assistenza stipulato con un'impresa della rete distributiva.
12. « Distribuire » e « vendere » includono altre forme di commercializzazione quali il leasing.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1985.

Esso è applicabile fino al 30 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1984.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 124/85 DELLA COMMISSIONE**del 17 gennaio 1985****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1854/84 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 104/85 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1854/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1984, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 13 del 16. 1. 1985, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 gennaio 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	45,30 41,10 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 125/85 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 1985****relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che gli organismi d'intervento tedesco, danese, irlandese e del Regno Unito dispongono di scorte di carni disossate d'intervento; che occorre evitare di prolungare il magazzinaggio a causa dell'elevato costo; che, di conseguenza, si ravvisa l'opportunità di avvalersi della procedura di gara periodica di cui al regolamento (CEE) n. 2326/79 della Commissione⁽²⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

1. Si procede alla vendita di circa:
 - 500 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° giugno 1984;
 - 2 000 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento tedesco e immagazzinate prima del 1° gennaio 1984,
 - 2 350 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1° dicembre 1983;
 - 1 000 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° giugno 1984.
2. La vendita è effettuata secondo la procedura di gara, in conformità del regolamento (CEE) n. 2326/79.
3. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro e non oltre le ore 12 del 4 marzo 1985.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 266 del 24. 10. 1979, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 126/85 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 1985****che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 2374/79 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1393/84 ⁽³⁾, fissa taluni prezzi di vendita delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento prima del 31 gennaio 1984; che la situazione di queste scorte è tale che si ravvisa l'opportunità di sostituire questa data con quella del 31 marzo 1984;considerando che è opportuno derogare all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79 ⁽⁴⁾, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di detta norma crea in taluni Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1985.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data del 31 gennaio 1984, che figura all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2374/79, è sostituita dalla data del 31 marzo 1984.

Articolo 2

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non recano indicazione del magazzino o dei magazzini in cui i prodotti richiesti sono giacenti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 272 del 30. 10. 1979, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 133 del 19. 5. 1984, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 127/85 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 1985****che modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 984/81 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3603/84 ⁽³⁾, fissa taluni prezzi di vendita delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento prima del 1° aprile 1984;

considerando che è necessario mettere in vendita alcuni tagli particolari di quarti posteriori detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 984/81 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 333 del 21. 12. 1984, pag. 23.

BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Salgspris i ECU pr. 100 kg af produkterne ⁽¹⁾
 Verkaufspreise in ECU je 100 kg des Erzeugnisses ⁽¹⁾
 Τιμή πώλησεως σε ECU ανά 100 kg προϊόντων ⁽¹⁾
 Selling price in ECU per 100 kg of product ⁽¹⁾
 Prix de vente en Écus par 100 kilogrammes de produits ⁽¹⁾
 Prezzi di vendita in ECU per 100 kg di prodotti ⁽¹⁾
 Verkooprijzen in Ecu per 100 kg produkt ⁽¹⁾

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

— Vorderviertel, auf 8 Rippen geschnitten, stammend von:	
Bullen A	155,000
Ochsen A	147,000
— Hinterviertel, auf 5 Rippen geschnitten, stammend von:	
Bullen A	243,000
— Vorderviertel, auf 5 Rippen geschnitten, mit Dünnung am Vorderviertel eingeschlossen, stammend von:	
Bullen A	145,000
Ochsen A	137,000
— Hinterviertel, auf 8 Rippen geschnitten (Pistola), ohne Dünnung, stammend von:	
Bullen A	253,000
Ochsen A	243,000

BELGIQUE/BELGIË

— Quartiers avant, découpe droite à 8 côtes, provenant des:	
— Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van:	
Taureaux 55 % / Stieren 55 %	155,000
Bœufs 55 % / Ossen 55 %	155,000
— Quartiers arrière, découpe droite à 5 côtes, provenant des:	
— Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van:	
Taureaux 55 % / Stieren 55 %	243,000
Bœufs 55 % / Ossen 55 %	243,000
— Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola », provenant des:	
— Achtervoeten, afgesneden op 8 ribben (pistola), afkomstig van:	
Taureaux 55 % / Stieren 55 %	253,000
Bœufs 55 % / Ossen 55 %	253,000

⁽¹⁾ Såfremt produkterne er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor det interventionsorgan, der ligger inde med produkterne, er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

⁽¹⁾ Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

⁽¹⁾ Στην περίπτωση που τα προϊόντα αποθεματοποιούνται εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο οργανισμός παρεμβάσεως που τα κατέχει, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.

⁽¹⁾ Where the products are stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with Regulation (EEC) No 1805/77.

⁽¹⁾ Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

⁽¹⁾ Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

⁽¹⁾ Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

DANMARK

— <i>Forfjerdinger, udskåret med 5 ribben, idet slag og bryst bliver siddende på forfjerdingeren, af:</i>	
Stude 1	133,000
Tyre P	139,000
Ungtyre 1	150,000
— <i>Bagfjerdinger, udskåret med 8 ribben, såkaldte »pistoler», af:</i>	
Stude 1	248,000
Tyre P	259,000
Ungtyre 1	276,000
— <i>Bagfjerdinger, lige udskåret med 5 ribben af:</i>	
Stude 1	238,000
Tyre P	249,000
Ungtyre 1	265,000

ΕΛΛΑΔΑ

— <i>Εμπρόσθια τεταρτημόρια ευθείας τομής με 10 πλευρές, προερχόμενα από:</i>	
Μόσχους Β	165,000
Μόσχους Γ	165,000
— <i>Οπίσθια τέταρτα ευθείας τομής με 5 πλευρές, προερχόμενα από:</i>	
Μόσχους Β	260,000
Μόσχους Γ	260,000

FRANCE

— <i>Quartiers avant, découpe à 5 côtes, caparaçons faisant partie du quartier avant, provenant des:</i>	
Bœufs U, R et O	139,000
Jeunes bovins U, R et O	139,000
— <i>Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola », provenant des:</i>	
Bœufs U et R	252,000
Bœufs O	235,000
Jeunes bovins U et R	252,000
Jeunes bovins O	235,000
— <i>Quartiers avant, découpe droite à 10 côtes, provenant des:</i>	
Bœufs U, R et O	151,000
Jeunes bovins U, R et O	151,000
— <i>Quartiers arrière, découpe à 3 côtes, provenant des:</i>	
Bœufs U et R	242,000
Bœufs O	226,000
Jeunes bovins U et R	242,000
Jeunes bovins O	226,000

IRELAND

— <i>Forequarters, straight cut at 10th rib, from:</i>	
Steers 1	155,000
Steers 2	155,000
— <i>Hindquarters, straight cut at third rib, from:</i>	
Steers 1	241,000
Steers 2	241,000
— <i>Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from:</i>	
Steers 1	143,000
Steers 2	143,000
— <i>Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from:</i>	
Steers 1	251,000
Steers 2	251,000

ITALIA

— <i>Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai:</i>	
Vitelloni 1	130,000
Vitelloni 2	123,000
— <i>Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola, provenienti dai:</i>	
Vitelloni 1	226,000
Vitelloni 2	215,000
— <i>Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai:</i>	
Vitelloni 1	130,000
Vitelloni 2	123,000
— <i>Quarti posteriori, taglio a 5 costole, detto pistola, provenienti dai:</i>	
Vitelloni 1	226,000
Vitelloni 2	215,000

NEDERLAND

— <i>Voorvoeten, afgesneden op 5 ribben, waarbij de flank, de platte ribben en de naborst aan de voorvoet vastzitten, afkomstig van:</i>	
Stieren, 1e kwaliteit	144,000
— <i>Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van:</i>	
Stieren, 1e kwaliteit	155,000
— <i>Achtersvoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van:</i>	
Stieren, 1e kwaliteit	250,000

UNITED KINGDOM

A. Great Britain

— <i>Forequarters, straight cut at 10th rib, from:</i>	
Steers M	129,000
Steers H	129,000
— <i>Hindquarters, straight cut at third rib, from:</i>	
Steers M	261,000
Steers H	261,000
— <i>Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from:</i>	
Steers M	119,000
Steers H	119,000
— <i>Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from:</i>	
Steers M	272,000
Steers H	272,000

B. Northern Ireland

— <i>Forequarters, straight cut at 10th rib, from:</i>	
Steers L/M	129,000
Steers L/H	129,000
Steers T	129,000
— <i>Hindquarters, straight cut at third rib, from:</i>	
Steers L/M	261,000
Steers L/H	261,000
Steers T	261,000
— <i>Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from:</i>	
Steers L/M	119,000
Steers L/H	119,000
Steers T	119,000
— <i>Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from:</i>	
Steers L/M	272,000
Steers L/H	272,000
Steers T	272,000

REGOLAMENTO (CEE) N. 128/85 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1985

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che la possibilità di offrire in permanenza carni bovine all'intervento ha determinato la formazione di rilevanti scorte nella Comunità; che parte degli acquisiti d'intervento è stata immagazzinata sotto forma di carni disossate allo scopo di migliorare il sistema d'intervento in conformità del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3076/84⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77⁽⁵⁾, i prezzi di vendita delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento possono essere fissati forfettariamente in anticipo; che è opportuno ricorrere a questo sistema di vendita;

considerando che occorre conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁶⁾ per quanto concerne la vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio⁽⁷⁾, dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati fuori del territorio dello Stato membro da cui l'organismo dipende, può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di tale Stato membro; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione⁽⁸⁾ ha stabilito il metodo da seguire per calcolare i prezzi di vendita di detti prodotti; che, onde evitare confusioni, occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano tali e quali ai prodotti stessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Durante il periodo dal 21 gennaio 1985 al 1° marzo 1985 si procede alla vendita di circa 69 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento tedesco immagazzinate prima del 1° gennaio 1983.

Le qualità e i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato I.

2. Durante il periodo dal 21 gennaio 1985 al 1° marzo 1985 si procede alla vendita di circa:

- 2 000 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° giugno 1984,
- 2 000 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento tedesco e immagazzinate prima del 1° gennaio 1984,
- 2 315 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1° dicembre 1983,
- 1 000 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° giugno 1984.

Le qualità e i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato II.

3. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

4. Le vendite sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare in conformità degli articoli da 2 a 5.

5. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 289 del 6. 11. 1984, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Membro della Commissione

BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I —
BIJLAGE I

Salgspriser i ECU/ton ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε ECU ανά τόνο ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Selling prices expressed in ECU per tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Prix de vente exprimés en Écus par tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Prezzi di vendita espressi in ECU per tonnellata ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Verkoopprijzen uitgedrukt in Ecu per ton ⁽¹⁾ ⁽²⁾

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	Bullen A	Ochsen A
Unterschalen	—	3 850
Kniekehlfleisch	—	2 850

- ⁽¹⁾ I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.
- ⁽¹⁾ Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.
- ⁽¹⁾ Στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι αποθεματοποιημένα εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.
- ⁽¹⁾ In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.
- ⁽¹⁾ Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.
- ⁽¹⁾ Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.
- ⁽¹⁾ Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft resorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
- ⁽²⁾ Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
- ⁽²⁾ Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- ⁽²⁾ Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
- ⁽²⁾ These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- ⁽²⁾ Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.
- ⁽²⁾ Il prezzo si intende netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- ⁽²⁾ Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II

Salgspriser i ECU/ton ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε ECU ανά τόνο ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Selling prices expressed in ECU per tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Prix de vente exprimés en Écus par tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Prezzi di vendita espressi in ECU per tonnellata ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Verkoopprijzen uitgedrukt in Ecu per ton ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. DANMARK	Ungtyre 1. kvalitet Tyre under 2 år	Stude 1. kvalitet
Mørbrad med bimørbrad	10 105	9 600
Filet med entrecôte og tyndsteg	6 085	5 775
Inderlår med kappe	4 955	4 700
Tykstegsfilet med kappe	3 900	3 700
Klump med kappe	3 900	3 700
Yderlår med lårtunge	4 150	3 940
Skank og muskel sammenhængende	2 550	2 425
Øvrigt kød af forfjerdinger	2 725	2 640
Bryst og slag	2 100	1 875
2. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	Bullen A	Ochsen A
Filet	11 410	10 885
Roastbeef	6 650	6 500
Oberschalen	4 500	4 400
Unterschalen	4 400	—
Kugeln	4 055	4 025
Hüften	4 030	4 000
Kniekehlfleisch	3 400	—
Dünnung	2 195	2 135
3. IRELAND		Steers 1, 2
Fillets		10 640
Striploins		7 170
Insides		4 240
Outsides		3 980
Knuckles		3 760
Rumps		4 340
Cube rolls		5 745
Forequarters (excluding cube rolls)		2 730
Plates and flanks		2 045
Thin flanks		2 045
Briskets		2 610
Plates		2 045
Shins and shanks		2 470
Shins		2 470
Shanks		2 470
4. UNITED KINGDOM		Steers
Fillets		10 195
Striploins		6 850
Topsides		4 490
Silversides		4 150
Thick flanks		3 585
Rumps		4 300
Foreribs		4 175
Thin flanks		2 090
Flanks (plate)		2 090
Shins and shanks		2 710
Ponies		2 985
Pony parts		2 405
Clod and sticking		2 585
Brisket		2 515
Hindquarter skirt		2 095

- (¹) I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.
- (¹) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.
- (¹) Στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι αποθεματοποιημένα εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.
- (¹) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.
- (¹) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.
- (¹) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.
- (¹) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft resorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
- (²) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
- (²) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- (²) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
- (²) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- (²) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.
- (²) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (²) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

*BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III —
ALLEGATO III — BIJLAGE III*

Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus

- DANMARK :** Direktoratet for markedsordningerne
EF-Direktoratet
Frederiksbørggade 18
DK-1360 København K
Tel. (01) 92 70 00, telex 151 37 DK
- BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND :** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (06 9) 1 56 40 App. 7 72/7 73, Telex : 411 156
- IRELAND :** Department of Agriculture
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118
- UNITED KINGDOM :** Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berks.
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 129/85 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1985

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3305/84

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽³⁾,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di ingenti scorte in taluni Stati membri;

considerando che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni d'intervento all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione ⁽⁴⁾; che è inoltre opportuno assoggettare la vendita di cui trattasi alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3605/84 ⁽⁶⁾, e alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1560/84 ⁽⁸⁾, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio ⁽⁹⁾ dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati al di fuori del territorio dello Stato membro da cui detto organismo dipende, può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di detto Stato; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione ⁽¹⁰⁾ ha stabilito il metodo per calcolare i prezzi di vendita di questi prodotti;

che, onde evitare malintesi, occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano a questi prodotti tali e quali;

considerando che è opportuno derogare all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di detta norma crea in taluni Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3305/84 della Commissione ⁽¹¹⁾ dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Tra il 21 gennaio 1985 e il 1° marzo 1985 sono messi in vendita, per essere trasformati nella Comunità, i seguenti quantitativi di prodotti del settore delle carni bovine:

- 300 tonnellate di carni non disossate, detenute dall'organismo di intervento belga ed acquistate anteriormente al 1° gennaio 1984;
- circa 1 130 tonnellate di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco e acquistate anteriormente al 1° settembre 1983;
- 500 tonnellate di carni non disossate, detenute dall'organismo di intervento francese ed acquistate anteriormente al 1° gennaio 1984;
- circa 5 000 tonnellate di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° ottobre 1983;
- circa 520 tonnellate di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e acquistate anteriormente al 1° giugno 1984;
- circa 2 500 tonnellate di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° dicembre 1983;
- circa 1 250 tonnellate di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° giugno 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

⁽³⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 333 del 21. 12. 1984, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

⁽⁸⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

⁽¹¹⁾ GU n. L 308 del 27. 11. 1984, pag. 22.

2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. I prezzi, le qualità e i quantitativi di tali carni sono specificati nell'allegato I.

4. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.

5. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non devono recare indicazione del magazzino o dei magazzini in cui i prodotti richiesti sono giacenti.

6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2182/77, la domanda d'acquisto :

a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro ;

b) deve essere corredata :

— dell'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77 ;

— dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

2. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso il mandatario

presenta le domande dei richiedenti da lui rappresentati.

3. Gli acquirenti e i mandatarî di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77 è fissata a :

— 30 ECU per 100 kg per i quarti anteriori non disossati, destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2182/77 ;

— 15 ECU per 100 kg per i quarti anteriori non disossati, destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2182/77 ;

— 65 ECU per 100 kg per le carni disossate, destinate alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2182/77 ;

— 50 ECU per 100 kg per le carni disossate, destinate alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2182/77.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 3305/84 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Membro della Commissione

BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Produkte Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten	Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton)	Salgspris (ECU/100 kg) ⁽¹⁾ Verkaufspreise (ECU/100 kg) ⁽¹⁾ Τιμή πώλησεως (ECU/100 kg) ⁽¹⁾ Selling prices (ECU/100 kg) ⁽¹⁾ Prix de vente (Écus/100 kg) ⁽¹⁾ Prezzi di vendita (ECU/100 kg) ⁽¹⁾ Verkoopprijzen (Ecu/100 kg) ⁽¹⁾
--	--	--	---

a) Ikke-udbenet kød — Fleisch mit Knochen — Κρέας μη αποστεωμένο — Unboned beef — Viande avec os — Carni con osso — Vlees met been

			A	B
Belgique/België	— <i>Quartiers avant, découpe droite à 8 côtes, provenant des :</i>			
	— <i>Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van :</i>			
	Taureaux 55 % / Stieren 55 % Bœufs 55 % / Ossen 55 %	99 192	150,00 150,00	160,00 160,00
Bundesrepublik Deutschland	— <i>Vorderviertel, auf 5 Rippen geschnitten, mit Dünnung am Vorderviertel eingeschlossen, stammend von :</i>			
	Bullen A	1 126	165,00	175,00
France	— <i>Quartiers avant, découpe à 5 côtes, le caparaçon faisant partie du quartier avant, provenant des :</i>			
	Bœufs U, R, O	500	135,00	145,00
Italia	— <i>Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :</i>			
	Vitelloni 1	3 909	125,00	135,00
	Vitelloni 2	10	118,00	128,00
	— <i>Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :</i>			
	Vitelloni 1	1 070	120,00	130,00
	Vitelloni 2	11	113,00	123,00

b) Udbenet kød⁽²⁾ — Fleisch ohne Knochen⁽²⁾ — Αποστεωμένο κρέας⁽²⁾ — Boned beef⁽²⁾ — Viande désossée⁽²⁾ — Carni senza osso⁽²⁾ — Vlees zonder been⁽²⁾

Danmark	— <i>Ungtyre, 1. kvalitet, Tyre under 2 år :</i>			
	Bryst og slag	400	170,00	180,00
	Øvrigt kød forfjerdinger	100	235,00	245,00
	— <i>Af Stude, 1. kvalitet :</i>			
	Bryst og slag	15	155,00	165,00
Ireland	— <i>From steers 1 and 2 :</i>			
	Forequarters (excluding cube rolls)	1 250	248,00	258,00
	Plates and flanks	650	185,00	195,00
	Flanks	100	180,00	190,00
	Shins and shanks	100	220,00	230,00
	Shins	50	220,00	230,00
	Shanks	50	220,00	230,00
	Plate	100	180,00	190,00
	Brisket	200	220,00	230,00
United Kingdom	— <i>From steers :</i>			
	Thin flanks	150	185,00	195,00
	Flanks (plate)	150	180,00	190,00
	Briskets	100	190,00	200,00
	Ponies	442	259,00	269,00
	Pony parts	30	225,00	235,00
	Clod and sticking	375	240,00	250,00
	Striploin flankedge	3	135,00	145,00

- (1) I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.
- (1) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.
- (1) Σε περίπτωση που η αποθεματοποίηση των προϊόντων αυτών πραγματοποιείται εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.
- (1) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.
- (1) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.
- (1) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.
- (1) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
- (2) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
- (2) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- (2) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
- (2) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- (2) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.
- (2) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (2) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
- A. Finder anvendelse på kød bestemt til konserverfremstilling i henhold til artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EØF) nr. 2182/77.
- A. Anwendbar für zur Herstellung von Konserven gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 2182/77 bestimmtes Fleisch.
- A. Εφαρμόζεται στα κρέατα που προορίζονται για την παρασκευή κονσερβών όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77.
- A. Applicable to meat intended for the manufacture of preserves as specified in Article 1 (1) (a) of Regulation (EEC) No 2182/77.
- A. Applicables aux viandes destinées à la fabrication des conserves visées à l'article 1^{er} paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 2182/77.
- A. Applicabili alle carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2182/77.
- A. Van toepassing op vlees dat is bestemd voor de vervaardiging van de in artikel 1, lid 1, sub a), van Verordening (EEG) nr. 2182/77 bedoelde conserven.
- B. Finder anvendelse på kød bestemt til fremstilling af produkter i henhold til artikel 1, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 2182/77.
- B. Anwendbar für zur Herstellung von Erzeugnissen gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 2182/77 bestimmtes Fleisch.
- B. Εφαρμόζεται στα κρέατα που προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77.
- B. Applicable to meat intended for the manufacture of products as specified in Article 1 (1) (b) of Regulation (EEC) No 2182/77.
- B. Applicables aux viandes destinées à la fabrication des produits visés à l'article 1^{er} paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2182/77.
- B. Applicabili alle carni destinate alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2182/77.
- B. Van toepassing op vlees dat is bestemd voor de vervaardiging van de in artikel 1, lid 1, sub b), van Verordening (EEG) nr. 2182/77 bedoelde produkten.

*BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II*

Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus

BELGIQUE/BELGIË: Office belge de l'économie et de l'agriculture
rue de Trèves 82
1040 Bruxelles
Tél. 02/230 17 40, télex 240 76 OBEA BRU B

Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw
Trierstraat 82
1040 Brussel

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (06 11) 1 56 40 App. 772/702, Telex: 04 11 56

FRANCE: OFIVAL
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
75755 Paris Cedex 15
Tél. 538 84 00, télex 26 06 43

IRELAND: Department of Agriculture
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118

ITALIA: Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Roma, via Palestro 81
Tel. 49 57 283 — 49 59 261
Telex 61 30 03

UNITED KINGDOM: Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berks.
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302

DANMARK: Direktoratet for markedsordningerne
EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
DK-1360 København K
Tel. (01) 92 70 00, telex 151 37 DK

REGOLAMENTO (CEE) N. 130/85 DELLA COMMISSIONE**del 17 gennaio 1985****che rettifica il regolamento (CEE) n. 80/85 che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/82 recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di uve secche**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 80/85 della Commissione dell'11 gennaio 1985 ⁽⁵⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2742/82 ⁽⁶⁾, recante misure di

salvaguardia applicabili all'importazione di uve secche ; che da una verifica è risultato che vi è un errore nel testo di tale regolamento ; che è pertanto necessario modificarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 80/85 la data del « 14 gennaio 1985 » è sostituita dal « 14 aprile 1985 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 1985.

Esso si applica a decorrere dal 14 gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 11 del 12. 1. 1985, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 290 del 14. 10. 1982, pag. 28.

REGOLAMENTO (CEE) N. 131/85 DELLA COMMISSIONE**del 17 gennaio 1985****recante sospensione della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro ammontare ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, primo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3714/84 della Commissione, del 21 dicembre 1984, recante modalità di concessione degli aiuti per il latte e il latte in polvere parzialmente scremati destinati all'alimentazione degli animali ⁽⁵⁾, ha introdotto un aiuto per il latte in polvere avente un tenore di materia grassa del latte tra 9 e 11 %, denaturato o incorporato in alimenti per animali; che si presentano difficoltà per il recupero dell'aiuto quando questi prodotti sono esportati verso paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2729/81 della Commissione,

del 14 settembre 1981, che stabilisce modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3512/83 ⁽⁷⁾, la restituzione viene fissata in anticipo su richiesta dell'operatore, segnatamente per i prodotti della sottovoce 23.07 B; che è necessario sospendere la possibilità di fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti della sottovoce 23.07 B sino all'applicazione di un nuovo regime, per evitare fissazioni anticipate di natura speculativa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera g) del regolamento (CEE) n. 804/68 è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 65.

⁽⁶⁾ GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1983, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 132/85 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1985

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 gennaio 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	
	per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	10,00 0
10.01 B II	Frumento duro	
	per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	10,00 20,00
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	10,00 10,00
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	30,00
	— la zona II b) — il Giappone — gli altri paesi terzi	37,00 — —
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	— —
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	
	per esportazioni verso : — la Nigeria (!) — gli altri paesi terzi	— 20,00 —
10.07 B	Miglio	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	25,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	25,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	22,00
	— tenore in ceneri da 901 a 1 100	21,00
	— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 — tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	20,00 18,00

<i>(ECU/t)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	25,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	25,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	25,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	25,00
	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾	109,00
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽³⁾	103,00
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	92,00
	— tenore in ceneri di più di 1 300	87,00
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	25,00

⁽¹⁾ Per un'esportazione da effettuare a seguito di una gara per la fornitura di cereali nel quadro di un aiuto d'urgenza ai sensi della convenzione di Lomé.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽³⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato dal regolamento (CEE) n. 3634/83 (GU n. L 360 del 23. 12. 1983).

REGOLAMENTO (CEE) N. 133/85 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 1985
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti

trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.
⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.
⁽⁵⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 gennaio 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	13,30
11.07 A II b)	70,17
11.07 B	81,78

REGOLAMENTO (CEE) N. 134/85 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 1985
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 gennaio 1985, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		1	2	3	4	5	6	7
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato :							
	altri, per le esportazioni verso :							
	— la Cina	0	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00	0
	— gli altri paesi terzi	0	0	0	0	0	—	—
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0	0	—	—
10.02	Segala	0	0	0	0	0	—	—
10.03	Orzo	0	0	0	0	— 5,00	—	—
10.04	Avena	0	0	0	0	0	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0	0	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	0	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0	0	— 10,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato dal regolamento (CEE) n. 3634/83 (GU n. L 360 del 23. 12. 1983).

REGOLAMENTO (CEE) N. 135/85 DELLA COMMISSIONE**del 17 gennaio 1985****che proroga per la seconda volta la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il frumento tenero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2727/75 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del prelievo qualora essa provochi o minacci di provocare difficoltà sul mercato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 22/85 della Commissione del 3 gennaio 1985⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 68/85⁽⁴⁾, ha sospeso temporaneamente la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il frumento tenero; che i motivi che hanno condotto a questa sospensione sono tuttora

validi e che è pertanto necessario mantenere questa misura per una durata limitata che consenta di seguire la situazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 17 gennaio 1985 indicata all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 22/85 è sostituita dalla data del 24 gennaio 1985.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 3 del 4. 1. 1985, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 10 dell'11. 1. 1985, pag. 15.

IL DIRITTO COMUNITARIO

Estratto dalla Diciassettesima relazione generale sull'attività delle Comunità europee 1983

La presente pubblicazione è estratta dalla Diciassettesima relazione generale sull'attività delle Comunità europee (1983).

Poiché il testo non ha subito alcuna modifica, ogni riferimento alla «presente relazione» va inteso come riferimento alla Diciassettesima relazione generale. Si osservi inoltre che non sono stati apportati aggiornamenti posteriori alla data di pubblicazione della relazione stessa.

Sommario:

Sezione 1: Problemi generali

Sezione 2: Interpretazione e applicazione delle regole sostanziali del diritto comunitario

Sezione 3: Informazione sull'evoluzione del diritto comunitario.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-4240-8

Pubblicazione n. CB-38-83-831-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 2,73 ECU 125 FB 3 800 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

EUROPA TRANSPORT
OSSERVAZIONE DEI MERCATI DEI TRASPORTI

RAPPORTO ANNUALE — 1982

Il Rapporto annuale del sistema di osservazione dei mercati dei trasporti della Commissione europea, pubblicato nella serie «Europa Transport», è una rassegna dettagliata dei recenti sviluppi in materia di trasporti di merci tra Stati membri. La pubblicazione esamina in capitoli specifici i tre modi di trasporto del sistema: strada, ferrovia e vie navigabili; contiene inoltre una valutazione globale degli sviluppi del trasporto internazionale all'interno della Comunità e delle sue prospettive a breve termine e un capitolo sui flussi di traffico regionale.

1984 — 76 pag.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-4206-8

N. di catalogo: CB-38-83-766-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 4,91 ECU 225 FB 6 800 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

Vademecum sulle norme applicabili ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada, effettuati con autobus

Il Vademecum si presenta come una guida pratica per le imprese di trasporto intesa a migliorare la comprensione e l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'esecuzione della maggior parte dei servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus nell'Europa occidentale.

Il documento, corredato di numerosi esempi pratici, procede ad un'analisi comparata dei regimi ai quali sono soggetti detti trasporti in virtù della normativa comunitaria, da un lato, e delle norme fissate dall'accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR), dall'altro.

1984 — 42 pag. — 21,0 × 29,7 cm

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-4446-X

N. di catalogo: CB-40-84-173-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 3,95 ECU 180 FB 5 500 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

AVVISO

A partire dal 1° gennaio 1984 le tavole della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sono indicizzate mediante il thesaurus EUROVOC.

Il thesaurus EUROVOC consiste in un elenco di termini normalizzati e costituisce un vocabolario controllato che copre i vari campi del linguaggio comunitario.

Gli interessati possono richiedere i due thesauri, alfabetico e tematico, pubblicati in allegato alle tavole della *Gazzetta ufficiale*, all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, servizio vendita, L-2985 Lussemburgo.

Gli abbonati alla *Gazzetta ufficiale* saranno serviti gratuitamente su richiesta.

AVVISO ALLA CLIENTELA

RINNOVO ABBONAMENTI

Si avverte la gentile clientela che, a partire dal 1° gennaio 1985, l'agenzia di vendita in Italia per la *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sarà la libreria LI.CO.SA. con sede in via Lamarmora 45, Casella Postale 552, 50121 Firenze (Telefono: 57 97 51; Telex: 570466 LICOSA-I; CCP n. 343509).

Le persone interessate potranno rivolgersi alla suddetta agenzia per tutte le informazioni relative a tale pubblicazione.